



Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

MIURAOODRVE/UFF.III/10437/C7A

Venezia, 26 agosto 2015

AI DIRIGENTI degli UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI
DEL VENETO
L O R O S E D I

e, p.c.

AI DIRIGENTI delle ISTITUZIONI SCOLASTICHE
di ogni ordine e grado –
L O R O S E D I

AI RAPPRESENTANTI REGIONALI delle OO. SS. –
L O R O S E D I

AL SITO INTERNET U.S.R.

SEDE

OGGETTO: A.s. 2015/16– Indicazioni per uniformare le operazioni di assunzione a tempo determinato del personale docente, educativo e ATA per l'a.s.2015/16
C.M. n. 25141 del 10 agosto 2015 e successive integrazioni

Al fine di organizzare in maniera ordinata ed omogenea le operazioni di stipula dei contratti a tempo determinato, si forniscono le seguenti indicazioni, che tengono conto delle disposizioni contenute nel D.M. n. 131 del 13.06.2007 (Regolamento supplenze personale docente ed educativo) e nella C.M. n. 25141 del 10.08.2015 e successive integrazioni.

PERSONALE DOCENTE

PIANO DELLE DISPONIBILITA' PROVINCIALI

In attesa di acquisire, in data 12.9.2015, l'elenco dei docenti che hanno accettato la proposta di nomina in ruolo relativa alla fase b) del piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge n.107/2015, dovranno essere coperti, con contratti a tempo determinato fino al 30 giugno 2016, solo cattedre e posti di organico di fatto.

Dovranno altresì essere conferite supplenze annuali fino al 31 agosto 2016 sui posti lasciati liberi dai docenti, già individuati quali destinatari di nomina in ruolo nelle fasi zero e a), che hanno rinunciato alla nomina in ruolo in data successiva al 14 agosto 2015.

Il piano delle disponibilità a carattere provinciale, è costituito da:

- cattedre intere, costituite all'interno della medesima istituzione scolastica;
- cattedre intere tra più scuole (c.d. cattedre orario esterne);
- spezzoni residui, superiori alle 6 ore, che possono o meno essere abbinati tra loro da parte di codesti Uffici.

e-mail: DRVE.ufficio3@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it

Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD

Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE

Tel. 041/2723111- 2723107 – 2723127 – 2723130 – 131 -2723132

Non fanno parte dei posti disponibili a livello provinciale le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non abbiano contribuito a costituire cattedre orario esterne o posti orario.

CRITERI COSTITUZIONE di CATTEDRE ORARIO ESTERNE

Gli Uffici Scolastici territoriali, nella costituzione delle cattedre esterne, procederanno ad abbinare le ore nel seguente ordine:

- ore residue poste nello stesso comune appartenenti ad articolazioni della stessa istituzione scolastica;
- ore residue poste nello stesso comune appartenenti a istituzioni scolastiche diverse;
- ore residue poste in comuni diversi appartenenti ad articolazioni della stessa istituzione scolastica;
- ore residue poste in comuni diversi appartenenti ad istituzioni Scolastiche diverse.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del D.M. 131 del 13.6.2007 (Regolamento supplenze), potranno essere abbinate ore presenti in non più di tre sedi scolastiche, poste in non più di due comuni e si dovrà tener presente il criterio della facile raggiungibilità, da valutare in relazione alla rete stradale e all'esistenza di adeguati mezzi di trasporto pubblico.

Si consiglia di costituire il maggior numero possibile di cattedre esterne, consentito dall'applicazione dei criteri sopra riportati, in modo da limitare il numero degli spezzoni isolati.

SPEZZONI RESIDUI PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI

In applicazione dell'art. 1, comma 4, del citato D.M. n. 131 del 13.6.2007, le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non abbiano contribuito a costituire cattedre o posti orario sono "restituite" ai Dirigenti Scolastici i quali, in applicazione dell'art. 22, comma 4 della legge Finanziaria 28.12.2001 n. 448, dopo la conclusione delle operazioni di supplenza a livello provinciale, le assegneranno, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di abilitazione, nel seguente ordine:

- prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario;
- successivamente, al personale con contratto a tempo indeterminato e determinato con orario completo, attribuendo fino ad un massimo di 6 ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo;
- infine, nel caso in cui siano rimaste ancora ore residue dopo le precedenti operazioni, le ore stesse saranno attribuite a nuovi supplenti mediante l'utilizzo delle graduatorie di istituto.

L'assegnazione degli spezzoni fino a 6 ore, secondo la procedura descritta, deve riferirsi a spezzoni in quanto tali e non a quelli che potrebbero scaturire dal frazionamento delle cattedre.

POSTI ORARIO

Sono da intendere gli spezzoni inferiori alle 18 ore e superiori alle 6, residuati nella stessa scuola per la stessa classe di concorso, dopo la costituzione delle cattedre intere, sia interne che esterne, formati dalla somma di più contributi orari sia inferiori che superiori alle 6 ore (es. ore 14 ore date dalla somma di due spezzoni di 6 e 8 ore).

POSSIBILI SCELTE DA PARTE DEGLI ASPIRANTI CONVOCATI

Gli aspiranti di scuola secondaria di 1° e 2° grado possono scegliere:

- una cattedra intera (interna all'istituto oppure tra due o più istituti);
- un singolo spezzone superiore a 6 ore ;
- un raggruppamento di 2 spezzoni, ciascuno dei quali superiore a 6 ore, proposto dall'Ufficio Scolastico territoriale;
- abbinare 2 spezzoni residui, ciascuno dei quali superiori a 6 ore, non già abbinati e non costituenti cattedra;
- modificare gli eventuali raggruppamenti, formati da spezzoni superiori alle 6 ore, non costituenti cattedra, già proposti dall'U.S.T.

Non è consentito, invece, modificare le cattedre orario esterne già costituite.

L'abbinamento di spezzoni residui non già accorpati dall' U.S.T. o la modifica di quelli non costituenti cattedra, già abbinati, deve tenere presente il criterio della facile raggiungibilità, in relazione alla rete stradale e alla presenza di adeguati mezzi pubblici di trasporto in modo da non compromettere la funzionalità del servizio nelle scuole coinvolte.

Scelta spezzoni o abbinamenti tra spezzoni - scuola infanzia.

Gli abbinamenti tra spezzoni di scuole diverse nella scuola dell'infanzia saranno disposti esclusivamente dagli UST dopo aver accertato la compatibilità oraria.

Gli aspiranti pertanto potranno scegliere un singolo spezzone o un abbinamento già disposto dall'U.S.T..

Scelta spezzoni o abbinamenti tra spezzoni - scuola primaria

Anche nella scuola primaria gli spezzoni potranno essere abbinati dopo aver accertato la compatibilità oraria.

Gli spezzoni isolati, non abbinati dagli UST, possono essere accorpati dagli aspiranti in modo tale da non compromettere la funzionalità del servizio nelle scuole coinvolte.

Part-time.

Gli aspiranti interessati alla stipula del contratto a tempo determinato in regime di part - time, _in sede di convocazione, qualora non optino per un posto ad orario ridotto, dovranno scegliere un posto intero e quindi rivolgersi Dirigente scolastico per ottenere il regime orario ridotto.

Non è possibile pertanto disaggregare cattedre interne o cattedre tra più scuole

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCUOLA PRIMARIA

Ore programmazione

I posti, gli spezzoni orario e i posti part – time da conferire al personale non di ruolo devono essere integrati con le ore di programmazione, da indicare nei contratti a tempo determinato secondo il seguente criterio: 1 ora a partire da 11 ore fino a 21 ore (anche quando le stesse derivino dalla somma di due spezzoni), 2 ore per 22 ore di insegnamento.

Posti e le ore di lingua inglese

I posti e le ore di lingua inglese nella scuola primaria, non coperti da docenti titolari e/o in servizio nella scuola o da aspiranti neo assunti in ruolo o con supplenti annuali o fino al termine delle attività didattiche da graduatorie ad esaurimento provinciali, in quanto sprovvisti dei requisiti indicati dall'art.7, comma 8 del D.M. n. 131 del 13.6.2017, saranno coperti dai Dirigenti scolastici, mediante contratti fino al termine delle attività didattiche, da stipulare nei confronti degli aspiranti in possesso dei predetti requisiti, inclusi nelle graduatorie di circolo o istituto.

COPERTURA POSTI DI SOSTEGNO SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

Tenuto conto dell' esaurimento, in tutte le province, degli elenchi degli specializzati inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, i posti di sostegno devono essere conferiti dai Dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, utilizzando gli appositi elenchi riferiti alle graduatorie d'istituto, compilati secondo le indicazioni riportate nell'art. 6 del D.M. n. 131 del 13.6.2007 (regolamento supplenze).

Scuola secondaria di secondo grado

In caso di esaurimento dello specifico elenco dei docenti specializzati inclusi nelle graduatorie d'istituto dell'area disciplinare su cui deve essere disposta la nomina, si dovrà effettuare lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari, compilando un unico elenco graduato dei docenti specializzati, tenendo conto dell'ordine di fascia e del punteggio degli aspiranti interessati.

Esaurimento elenchi docenti specializzati inclusi graduatorie istituto

In caso di esaurimento degli elenchi di sostegno di prima, seconda e terza fascia riferiti a tutte le tipologie di scuola (comprensivi dei nominativi dei docenti che hanno conseguito tale titolo tardivamente rispetto ai termini previsti per l'aggiornamento delle graduatorie d'istituto), si dovrà fare riferimento agli elenchi di sostegno di scuole viciniori.

Disponibilità docenti che hanno conseguito titolo specializzazione tardivamente

In caso di esaurimento anche degli elenchi degli specializzati inclusi nelle graduatorie d'istituto delle scuole viciniori, ai sensi dell'art. 2 comma 2, del DM 3 giugno 2015 n. 326, potrà essere nominato, con priorità rispetto agli aspiranti privi del titolo di specializzazione, il personale, anche non incluso nelle graduatorie d'istituto, che ha conseguito detto titolo tardivamente rispetto ai termini previsti per l'aggiornamento delle predette graduatorie d'istituto e che abbia prodotto specifica domanda alle scuole interessate, dichiarando la propria disponibilità alla nomina su posto di sostegno, entro il 4 settembre 2015.

Copertura posti sostegno con aspiranti privi titolo specializzazione

Per la copertura di posti di sostegno con aspiranti privi di titolo di specializzazione, per la scuola dell'infanzia e primaria i dirigenti scolastici individuano i destinatari mediante lo scorrimento della graduatoria d'istituto di riferimento.

Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, i predetti dirigenti individuano i destinatari tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d'istituto delle varie classi di concorso, secondo l'ordine prioritario di fascia. Per la scuola secondaria di secondo grado si dovrà procedere senza distinzione tra le 4 aree disciplinari.

I docenti che hanno conseguito l'abilitazione o la specializzazione per alunni disabili tramite la frequenza dei corsi speciali di cui al D.M. 21/05, sono obbligati a stipulare i contratti a tempo determinato con priorità su posti di sostegno.

La rinuncia alla proposta di assunzione su posto di sostegno equivale pertanto anche a rinuncia su posto comune e comporta l'impossibilità di nomina su tale ultima tipologia di posto, tranne che non si tratti di insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ex DM 21/05.

EFFETTI ACCETTAZIONI – RINUNCE – MANCATA ASSUNZIONE IN SERVIZIO ABBANDONO DEL SERVIZIO

Il D.M. n. 131/2007 (regolamento supplenze) prevede quanto segue:

a) Accettazione

L'accettazione, in forma scritta e senza riserve, di una proposta di assunzione, effettuata personalmente o tramite persona munita di delega, anche in caso di delega al Dirigente dell'UST o al Dirigente scolastico della "Scuola Polo", comporta l'impossibilità di accettare altre proposte di assunzione da graduatorie ad esaurimento, per lo stesso o per altro insegnamento.

E' fatta salva la possibilità, prevista dall'art. 3, 5° comma del D.M. 131/2007, esclusivamente prima della stipula del contratto, di rinunciare alla nomina fino al 30 giugno, già accettata, per accettare una successiva proposta di nomina per supplenza fino al 31 agosto, per lo stesso o altro insegnamento.

La rinuncia scritta ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comporta l'impossibilità di accettare eventuali altre proposte, per disponibilità sopravvenute, per lo stesso insegnamento.

Consente invece di accettare proposte di assunzione per altri insegnamenti.

b) Rinuncia

E' consentito rinunciare ad uno spezzone per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o sino al 31 agosto, purché all'atto della convocazione non fossero disponibili cattedre o posti interi, fatta salva, comunque la possibilità di completare l'orario.

E' consentito lasciare una supplenza temporanea conferita dal Dirigente scolastico per accettare eventuale nomina fino all'avente titolo esclusivamente per disponibilità relative a posti di sostegno.

Il personale che non è già in servizio per supplenza temporanea fino al termine delle lezioni e oltre, ha facoltà, fino al 30 aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro fino al termine delle lezioni e oltre.

c) Mancata assunzione in servizio

La mancata assunzione in servizio, dopo l'accettazione, effettuata anche mediante delega, comporta l'impossibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di circolo e istituto, per il medesimo insegnamento.

E' consentito differire la presa di servizio nei casi contemplati dalla normativa vigente (es. maternità, malattia, ecc.).

d) Abbandono del servizio

L'abbandono del servizio comporta l'impossibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di circolo/istituto, per tutti gli insegnamenti.

DIVIETO RIFACIMENTO OPERAZIONI

Ai sensi dell' art. 3, comma 4 del D.M. 131/07 l'accettazione in forma scritta e priva di riserve della proposta di assunzione, rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento.

Le disponibilità successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, devono essere oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze, che devono riguardare innanzitutto gli aspiranti che hanno titolo al completamento d'orario, e poi gli aspiranti che precedentemente non sono stati oggetto di proposte di assunzione, salvo quanto specificato nel paragrafo successivo.

IPOTESI DI RICONVOCAZIONE DEGLI ASPIRANTI - art. 3, comma 5, D.M. n. 131 del 13.6.2007.

L'art. 3, 5° comma, del D.M. 131/2007, in deroga al principio generale che non consente la riconvocazione degli aspiranti in caso di disponibilità successive, prevede che il docente che ha già accettato una supplenza fino al termine delle attività didattiche per esaurimento, al suo turno, delle cattedre disponibili fino al 31 agosto, debba essere riconvocato e possa rinunciare, senza penalizzazione, alla nomina già accettata, esclusivamente per accettare una successiva proposta contrattuale, per supplenza annuale fino al 31 agosto, per il medesimo o diverso insegnamento.

COMPLETAMENTO D'ORARIO

L'art. 4 del D.M. 131/2007 e l'art. 40, comma 7 del CCNL 29.11.2007 prevedono, per gli aspiranti cui viene conferita una supplenza ad orario non intero, il diritto al completamento d'orario anche mediante frazionamento delle cattedre.

Tale completamento, per il personale docente della scuola secondaria, può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, cumulando ore della stessa e di altra classe di concorso ma con il limite di massimo di tre sedi scolastiche e due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità, da valutare in relazione alla rete stradale e all'esistenza di adeguati mezzi di trasporto.

Coloro che hanno accettato una supplenza ad orario ridotto per mancanza di posti interi, oltre ad essere riconvocati in caso di successive disponibilità di cattedre complete vacanti, come previsto dal citato art. 3, comma 5 del DM n.131/2007, possono rinunciare allo spezzone per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto. E' comunque fatta salva la possibilità di completare l'orario sia da graduatorie ad esaurimento che da graduatorie d'istituto per la stessa ed altre classi di concorso.

Gli aspiranti che, pur in presenza di posti interi, hanno scelto di stipulare un contratto ad orario ridotto, hanno titolo a completare l'orario, per la medesima classe di concorso, unicamente da graduatorie d'istituto.

Conservano comunque titolo a completare l'orario, sia da graduatorie ad esaurimento che da graduatorie d'istituto, in presenza di disponibilità relative ad altre classi di concorso.

Il completamento d'orario per coloro che hanno scelto uno spezzone, pur essendo disponibili anche posti interi, non può comunque avvenire frazionando le cattedre ma solo in presenza di spezzoni disponibili.

CONFERIMENTO SUPPLENZE NEI LICEI MUSICALI E COREUTICI

Data la complessità e specificità della materia si rinvia integralmente alle analitiche indicazioni riportate nella CM n. 25141 del 10 agosto 2015 e nell'art. 6 bis del CCNI concernente le utilizzazioni del personale scolastico per l'a.s.2015/16.

ASSUNZIONI BENEFICIARI RISERVE LEGGE 12 marzo 1999 n. 68 (INVALIDI E ORFANI)

Si evidenziano le diverse fasi da seguire per effettuare correttamente le assunzioni dei beneficiari delle categorie protette:

- 1) verifica, tramite gli appositi tabulati messi in linea dal sistema informativo e dopo le recenti nomine in ruolo, che le aliquote previste per le due categorie non siano sature (invalidi: 7% - Orfani e categorie equiparate - coniuge superstite deceduti per fatto di lavoro o a causa dell'aggravarsi delle infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all'art. 1, comma 2 della legge n. 407/98- :1%). La verifica va effettuata distintamente per tipologia di personale e, per la scuola secondaria, per classi di concorso;

- 2) calcolo dei posti da destinare ai riservisti, da effettuare soltanto sui posti ad orario intero, tenendo presente che a tali aspiranti (invalidi + orfani e categorie assimilate) va attribuito fino a un massimo del 50% dei posti disponibili. In presenza di un solo posto non si procede alla nomina del riservista. In caso di posti dispari l'unità eccedente va attribuita agli aspiranti inclusi in graduatoria non riservisti;
- 3) conferimento delle nomine ai riservisti in proporzione alle percentuali previste dalla legge n. 68/99 (7%invalidi, 1% orfani e categorie equiparate);
- 4) la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata come unica graduatoria ai fini della copertura dei posti riservati ai beneficiari della legge 68/99;
- 5) gli aspiranti riservisti hanno titolo alla nomina su posti interi, se disponibili; nel caso in cui residuino solo posti ad orario ridotto, al riservista sarà conferito lo spezzone di maggior consistenza;
- 6) le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 407/98, equiparate agli orfani, hanno diritto alla precedenza assoluta nella scelta della sede, limitatamente ai posti da attribuire ai riservisti.

TIPOLOGIA DI POSTI SU CUI EFFETTUARE LE OPERAZIONI DI STIPULA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DI DURATA ANNUALE

I posti da coprire utilizzando le graduatorie ad esaurimento, sono i seguenti:

- posti organico di fatto, mediante stipula di contratti fino al 30 giugno 2016 (termine delle attività didattiche);
- posti vacanti, residuati per rinuncia alla nomina in ruolo, comunicata dagli interessati dopo il 14 agosto 2015, da coprire mediante stipula di contratti fino al 31 agosto 2016.

Saranno fornite specifiche indicazioni in merito alle modalità di copertura dei posti vacanti eventualmente residuati dalla fase b) del piano straordinario di assunzioni previsto dall'art. 1, comma 98 della legge 11 luglio 2015 n. 107.

PERSONALE A.T.A

Relativamente alle nomine annuali del personale ATA, questo Ufficio si riserva di fornire al più presto specifiche indicazioni anche in ordine ad alcuni chiarimenti richiesti al MIUR.

Per quanto non specificato nella presente circolare si rinvia alla nota del MIUR prot. n. 25141 del 10 agosto 2015.

Si ringraziano le SS.LL. e il personale di codesti Uffici per l'indispensabile e preziosa collaborazione e si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Daniela Beltrame